



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Introdotta nel codice penale il reato di depistaggio

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Linee guida per la redazione di un modello organizzativo

Legittima la clausola di divieto di recesso per un periodo superiore ai due anni

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Configurabile la falsità in scrittura privata in caso di verbale del C.d.A. contraffatto

Fallibilità delle imprese cooperative

Diverso regime prescrizione per gli enti e configurabilità del reato di corruzione per i funzionari di S.p.A. privatizzate

Termine di prescrizione per il diritto al compenso dell'amministratore

Introdotta nel codice penale il reato di depistaggio

Progetto di Legge C. 559 – B – approvato il 5 luglio 2016

Lo scorso 5 luglio, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il progetto di Legge C. 559-B, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al momento della redazione della presente Newsletter, il quale prevede l'introduzione all'interno del codice penale del reato di frode in un processo penale e depistaggio. In particolare, il nuovo art. 375 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi, modifica il corpo del reato o la scena del crimine oppure mente o è reticente. In tal caso la pena prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni. Diversamente, la pena è aumentata da un terzo alla metà per chi, invece, distrugge, occulta o altera prove oppure crea false piste, ovvero quando il reato riguarda processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo. Nei casi in cui la condanna superi i 3 anni si applica altresì la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[torna su](#)

Linee guida per la redazione di un modello organizzativo

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Documento di luglio 2016

Con il documento in oggetto il CNDCEC intende offrire uno strumento operativo, attraverso la codificazione dei principi base per lo sviluppo di un Modello organizzativo e di gestione che, in sede giudiziaria, possa essere considerato adeguato alla prevenzione della commissione di illeciti. In particolare, il CNDCEC vuole fornire uno strumento di lavoro che, piuttosto che approfondire i singoli elementi giuridici, sia di aiuto per costruire un modello organizzativo il più possibile aderente alle necessità aziendali. A tal fine vengono quindi delineati i principi generali ai quali bisogna ispirarsi nella redazione del modello, ovvero: *i)* la specificità dei protocolli utilizzati per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; *ii)* la conformità del modello alle c.d. *best practices*; *iii)* attuabilità e condivisione dei protocolli e delle procedure organizzative dell'ente; *iv)* la comprensibilità del modello per i soggetti interni ed esterni all'ente. Altro punto fondamentale nella redazione di un modello organizzativo, come evidenziato all'interno del documento, risultano essere le procedure di controllo, le quali devono essere improntate al rispetto del principio di verificabilità. Ogni processo eseguito all'interno dell'azienda deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale che a livello di sistema informativo, viene inoltre suggerito di costituire un'apposita matrice di deleghe idonea ad individuare in maniera precisa i soggetti deputati a svolgere funzioni o a gestire processi particolarmente sensibili. Infine, l'ultima parte del documento fornisce alcune indicazioni sulle modalità di attuazione del modello organizzativo, sottolineando l'importanza di una corretta formazione dei dipendenti sul contenuto del D.lgs. 231/01, della pubblicazione e diffusione del modello ai destinatari, del costante aggiornamento del modello stesso e della previsione di un sistema disciplinare idoneo.

[torna su](#)

Legittima la clausola di divieto di recesso per un periodo superiore ai due anni

Consigli Notarile di Milano – Massima n. 152 del 2016

Con la massima in commento, il Consiglio Notarile di Milano, analizzando l'art. 2469 cod. civ., ha affermato che per le S.r.l. è legittima la clausola statutaria che, disponendo per un periodo superiore a due anni un divieto di trasferimento delle quote, escluda altresì per il medesimo periodo la facoltà di recesso dei soci. Il predetto articolo al secondo comma stabilisce infatti che,

in presenza di una clausola statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni, il socio ha diritto di recedere ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. e tale diritto può essere limitato fino ad un massimo di due anni. Tuttavia, ad avviso del Consiglio Notarile di Milano, la predetta norma è riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui la clausola statutaria contenga un divieto assoluto e non temporaneo di trasferimento della partecipazione. E tale interpretazione si giustifica, tra l'altro, in considerazione del fatto che la disciplina delle S.r.l. costituisce un sistema intermedio tra le società di persone, per le quali è disposta una naturale intrasferibilità delle quote senza alcuna possibilità di recesso, e le S.p.A., per le quali è possibile limitare la trasferibilità delle azioni per un periodo non superiore a 5 anni e contestualmente limitare il diritto di recesso per il medesimo periodo. Conseguentemente è da ritenere legittima per le S.r.l. la clausola che dispone l'intrasferibilità delle quote, e con essa il divieto di recesso, per più di un biennio, fermo restando che il periodo di intrasferibilità non deve trasformarsi in una intrasferibilità assoluta.

[torna su](#)

Configurabile la falsità in scrittura privata in caso di verbale del C.d.A. contraffatto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 luglio 2016 n. 29172

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta di un presidente del consiglio di amministrazione, il quale, a fronte di una riunione mai tenutasi, forma un falso verbale di deliberazione nel quale sia falsamente rappresentata l'attribuzione allo stesso dell'incarico di richiedere ad una banca un affidamento temporaneo, configuri il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 cod. pen.. Infatti, il predetto articolo stabilisce che *"chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni"*. Pertanto, nel caso di specie la condotta posta in essere dal presidente del consiglio di amministrazione ha configurato una c.d. falsità materiale, volta a formare una scrittura privata contraffatta o ad alterare una scrittura privata già esistente. Inoltre, sottolinea la Suprema Corte, per scrittura privata ai fini dell'art. 485 cod. pen., si intende non solo una dichiarazione avente natura negoziale, ma anche tutti quei documenti formati dal privato per assolvere ad una funzione probatoria di situazioni dalle quali possano comunque derivare effetti giuridicamente rilevanti. Infine, va segnalato che l'art. 485 cod. pen. è stato abrogato dal D.lgs. 7/2016 a decorrere dal 6 febbraio 2016, ovvero 2 giorni dopo la data dell'udienza in cui è stata adottata la decisione in commento, poi depositata il 12 luglio.

[torna su](#)

Fallibilità delle imprese cooperative

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 12 luglio 2016 n. 14250

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società cooperativa non è automaticamente sottratta al fallimento. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la qualifica di imprenditore commerciale, necessaria per la dichiarazione di fallimento, sussiste in presenza di un'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi. Tale requisito non è inconciliabile con il fine mutualistico proprio di una società cooperativa la

quale può decidere di fornire i propri servizi in modo tale che i compensi percepiti siano adeguati ai costi sostenuti. Conseguentemente, con l'ordinanza in parola, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impresa commerciale non presuppone il necessario perseguimento di uno scopo di lucro, ma bensì l'esercizio di un'attività economica organizzata volta a mantenere una proporzionalità tra costi e ricavi.

[torna su](#)

Diverso regime prescrizionale per gli enti e configurabilità del reato di corruzione per i funzionari di S.p.A. privatizzate

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 7 luglio 2016 n. 28299

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito in primo luogo che i funzionari di società per azioni privatizzate sono a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio e conseguentemente possono essere ritenuti idonei soggetti corruttibili, ai sensi dell'art. 320 cod. pen.. A tale riguardo, infatti, secondo i giudici di legittimità, la qualifica soggettiva di rilievo pubblicistico si acquista *“non per ciò che si è ma per ciò che si fa”* e quindi possono essere considerati incaricati di pubblico servizio, tutti i funzionari di società privatizzate operanti in settori speciali avente rilievo pubblico (nel caso di specie il settore dell'energia). In secondo luogo, nell'affermare che, in conseguenza di quanto sopra la società cui appartengono i soggetti corruttori è imputabile ai fini del D.lgs. 231/01, è stato chiarito che tale D.lgs. 231/01 prevede peraltro un regime prescrizionale differenziato rispetto a quello stabilito per l'imputato persona fisica, consistente nel congelamento della prescrizione amministrativa fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. Come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'ente si fonda infatti su un illecito amministrativo e pertanto, poiché la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica hanno natura diversa, è giustificabile un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione.

[torna su](#)

Termine di prescrizione per il diritto al compenso dell'amministratore

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 luglio 2016 n. 13686

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto dell'amministratore al compenso si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell'incarico, mentre nel caso di revoca il termine inizia a decorrere dal momento della stessa. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, l'art. 2949 cod. civ., in deroga alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., prevede una prescrizione quinquennale per tutti i diritti che derivano dai rapporti sociali, ovvero tutte quelle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano da situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. Diversamente, trova applicazione il termine di prescrizione decennale nei confronti dei diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che la società può contrarre con altri soggetti. Conseguentemente, visto che il diritto al compenso dell'amministratore della società scaturisce dal rapporto societario, ovvero dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it